

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021

342/2021/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EUROGREEN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
144084904**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1169^a riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Eurogreen S.r.l. in liquidazione (di seguito: reclamante o Eurogreen) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 25 luglio 2017 (prot. Autorità 25130 del 26 luglio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 144084904;
2. in data 31 luglio 2017 (prot. 25741), l’Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 4 agosto 2017 (prot. Autorità 26426 del 4 agosto 2017), il reclamante ha trasmesso l’integrazione richiesta;
4. in data 7 agosto 2017 (prot. 26455), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 22 agosto 2017 (prot. Autorità 27463 del 23 agosto 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), priva dei relativi allegati, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019), corredata di detti allegati;
8. in data 9 luglio 2021 (prot. 27465), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
9. in data 19 luglio 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 9 luglio 2021, mediante 2 distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 28672 del 19 luglio 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 28673 del 19 luglio 2021) di trasmissione di detti allegati;
10. in data 21 luglio 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come “...la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di

dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;

- b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- c) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 ed in virtù dei criteri indicati, oltre che dall’articolo 7, comma 3, lettera b), all’articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l’articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall’articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- f) l’articolo 35 (che regola le modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando anche interventi su reti gestite da altri gestori) e, in particolare, il comma 2, lettera a), laddove si prevede che il primo gestore richieda al secondo gestore l’attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica;
- g) l’articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell’erogazione dell’indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

12. In data 6 marzo 2017, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione pari a 60 kW, da realizzare in località “Casonetto”, nel Comune di Brindisi Montagna (PZ);
13. in data 26 aprile 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 144084904, indicando che “...*la soluzione tecnica individuata considerata l’entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area, prevede la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV denominata «TRIVIGNO» da collegarsi alla rete RTN di TERNA. Il dettaglio della modalità di connessione della suddetta CP è riportato nella STMG di Terna allegata in calce cod. id 10023477. La soluzione ipotizzata, limitatamente all’impianto di rete per la connessione di e-distribuzione SpA, pertanto prevede:*
 - *Linea bt;*
 - *Costruzione di cabina di trasformazione MT/bt;*
 - *Dispositivo di sezionamento;*
 - *Costruzione di linea MT in cavo aereo Al 150 mm²;*
 - *Cabina Primaria composta da: sezione MT in edificio predisposto e relativi collegamenti ai TR, compreso dispositivi di protezione e stazione di energia BT; equipaggiamenti antinfortunistici; impianto di trasformazione AT/MT con n° 2 TR da 40 MVA; quadro AT di cabina primaria, compreso dispositivi di protezione;*
 - *Costruzione di collegamento AT 150kV All-Acc 585 mm², per la connessione della CP 150/20 kV alla rete RTN....”;*
14. in data 26 giugno 2017, il reclamante ha, quindi, presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
15. in data 18 luglio 2017, il gestore ha inviato a Eurogreen un sollecito per mancata accettazione del preventivo (che risultava decaduto il 30 giugno 2017), preavvisando che, in mancanza di ulteriore riscontro entro i termini previsti, sarebbe seguito l’annullamento della pratica *de qua*;
16. in data 24 luglio 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo e, quindi, Eurogreen ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

17. In primo luogo il reclamante lamenta che il preventivo del 26 aprile 2017 è illegittimo in quanto viola diverse disposizioni del TICA e nello specifico:
 - l’articolo 35, comma 2, lettera a) secondo cui “...*l’attivazione della procedura di coordinamento deve essere attivata entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento,*

- non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete [Terna S.p.A.] dovrà fornire al primo gestore [e-distribuzione S.p.A.] gli elementi di propria competenza...”;*
- *l'articolo 35, comma 2, lettera b) secondo cui “...il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento...Ciò premesso - poiché nel ridetto preventivo si legge che «...per la connessione del Suo impianto di produzione sono necessarie le opere sulle infrastrutture di Terna comunicateci dalla stessa nell'ambito del coordinamento tra gestori di cui all'art. 35 TICA ...» - dalla documentazione fornita da ED non risulta siano state osservate le formalità di cui all'articolo succitato. Ed, invero, non risulta che tali adempimenti abbiano avuto luogo ed, ancor meno, che la Eurogreen sia stata messa a conoscenza dell'avvio di una procedura di coordinamento così come previsto...”;*
 - 18. *il reclamante lamenta, inoltre, che la STMG di Terna S.p.A. (prot. n. TE/P20100015839 del 16 novembre 2010, nel seguito anche: STMG di Terna) acclusa al preventivo “...oltre a non essere supportata da documenti che ne attestino l'avvenuta accettazione da parte di ED, è avulsa dalla domanda di connessione inoltrata dalla reclamante. Infatti, la data della STMG di Terna S.p.A. è notevolmente precedente a quella della domanda di connessione de qua ed, ancora, la potenza per la quale essa è stata formulata è pari a ben 80 MVA...”;*
 - 19. *a detta di Eurogreen il preventivo sarebbe, altresì, illegittimo perché “...non prevede la connessione dell'impianto su di un punto di rete già esistente ma, al contrario, la STMG in esso contenuta prevede una mera ipotesi di connessione...”;*
 - 20. *inoltre, per il reclamante la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore nel preventivo del 26 aprile 2017, non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto la realizzazione delle opere necessarie a connettere l'impianto alla rete elettrica di distribuzione “...abbisogna di una tempistica alquanto notevole e quantificabile in numerosi anni...”, in contrasto con i principi di favore dell'accesso e di priorità di connessione alle reti delle fonti rinnovabili, di cui alle disposizioni del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;*
 - 21. *ed invero, a detta di Eurogreen la realizzazione di un elettrodotto di circa 6 (sei) chilometri “...rappresenta un'opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d'acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di*

- natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG de qua...”;*
22. il reclamante lamenta, altresì, l’illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo del 26 aprile 2017, in quanto “...essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l’iter autorizzativo ed, in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale e delle servitù di elettrodotto...”, pur non avendo fatto istanza di curare in proprio gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative;
23. Eurogreen lamenta, inoltre, che il gestore “...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 6 (sei) chilometri dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG in esso contenuta. L’apporto di una motivazione, necessaria a giustificare la ratio della richiamata STMG rappresenta un quid indispensabile fondato sulla circostanza per cui la saturazione delle reti elettriche di distribuzione è risultata essere un fenomeno illegittimo, frutto di una mala gestione colposamente ascrivibile al gestore...”;
24. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
- a) ai sensi dell’articolo 22 della Legge 241/1990 e s.m.i. di fornire documenti idonei a “...motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o super sensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di circa 6 (sei) chilometri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto de quo e, per l’effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo, ossia la necessità di realizzare una connessione in Alta Tensione ...”;
 - b) di fornire documenti idonei a “...motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva che - in relazione alla comunicazione di Terna S.p.A. (TE/20100015839 del 16/11/2010) - il gestore abbia provveduto ad adempiere, entro la tempistica prevista, a quanto disposto dall’art. 1A.5.3 del “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” ed ad eseguire, altresì, tutti gli adempimenti all’uopo previsti...”;
 - c) nel caso in cui “...in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridetto raggio di circa 6 (sei) chilometri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze ...”;
 - d) ad ogni buon conto “...in ossequio a quanto sancito dal TICA e ribadito dall’AEEGSI, di emettere un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell’impianto; oneri afferenti alla

realizzazione dell'impianto di rete). Al contrario tali adempimenti dovranno essere posti in capo ad ED...";

- e) *per l'effetto e "...per le violazioni degli artt. 1.1 e 35.2 del TICA, di corrispondere alla reclamante l'indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 12/05/2017 fino alla data di emissione del nuovo preventivo corretto..."*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

25. Il gestore afferma, in primo luogo, che la soluzione tecnica - proposta nel preventivo del 26 aprile 2017 - rappresentava il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione dell'impianto *de quo*, considerato "*...il numero delle richieste di connessione degli impianti di generazione ricadenti nella stessa area nonché il numero degli impianti attivati...*";
26. rispetto alle doglianze sulla mancata ricezione della comunicazione relativa al coordinamento tra gestori, e-distribuzione evidenzia che "*...tale comunicazione deve essere inviata nel caso in cui il coordinamento tra gestori venga avviato a valle della ricezione della domanda di connessione ovvero se lo stesso risulti essere in corso. È del tutto evidente, invece, che tali circostanze non ricorrono nella fattispecie in esame in quanto il coordinamento era già concluso al momento del ricevimento della domanda di connessione...*";
27. e-distribuzione precisa inoltre, che la STMG di Terna "*...è stata accettata entro i termini previsti...*";
28. in relazione all'asserita lunghezza dei tempi di esecuzione dei lavori, il gestore evidenzia che le tempistiche di realizzazione delle opere di rete "*...sono state determinate sulla scorta delle prescrizioni contenute nel TICA, tant'è che ai sensi dell'art. 35 del TICA, in caso di coordinamento fra Gestori (come nella fattispecie in esame, stante la necessità di realizzare una nuova CP) la tempistica per la realizzazione della connessione, è stata calcolata tenendo conto dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione e dei lavori di realizzazione delle opere RTN. Tale tempistica, indicata separatamente in quanto relativa alla realizzazione di opere di spettanza di diversi Gestori, non va sommata, atteso che i lavori di competenza ED e di Terna possono svolgersi anche contemporaneamente...*";
29. con riferimento, poi, all'asserita impossibilità di realizzare l'impianto di rete riportato nel preventivo emesso, e-distribuzione rileva che la soluzione tecnica proposta "*...è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà. Oltretutto, con riferimento al caso di specie, vi ribadiamo che non avendo provveduto all'accettazione del preventivo, non è stato mai presentato alcun iter autorizzativo, talché alcun fondamento assurgono le vostre affermazioni riportate al punto innanzi indicato nel reclamo atteso che alcun ente autorizzante ha riscontrato la richiesta con eventuali dinieghi autorizzativi...*";
30. in relazione alla doglianza per cui non sarebbero messi a disposizione dati utili per comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 6

chilometri dall'impianto *de quo*, il gestore dichiara che "...*gli unici obblighi posti a carico del Gestore di Rete sono quelli relativi agli artt. 4 e 39 del TICA, peraltro sempre ottemperati dalla nostra Società; di conseguenza non vi è obbligo a carico del Gestore di trasmettere ai richiedenti la connessione "documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare" la saturazione della rete ogni qual volta viene presentata una richiesta di connessione. Di conseguenza appare del tutto disancorata dalla realtà il gratuito riferimento ad una presunta "mala gestio" di ED nell'evasione della pratiche di connessione..."*;

31. in merito all'asserita illegittimità della Specifica Tecnica, il gestore precisa che al richiedente la connessione "...*non viene imposta la gestione dell'iter autorizzativo ma viene semplicemente richiesto di rilasciare o acquisire il consenso per la posa dell'impianto di rete all'interno del mappale su cui è prevista la realizzazione dell'impianto di produzione..."*;
32. infine, rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione pretesa "...*non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento, in quanto tale richiesta necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti..."*, non potendosi imporre al gestore di rete "...*un'attività istruttoria (di ricerca e selezione dei dati) anche alla luce della complessità e della numerosità dei dati richiesti..."*;
33. il gestore ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta, chiedendo il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

34. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica -elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 26 aprile 2017 - la quale non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata, ad avviso di Eurogreen, sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
35. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha chiesto al gestore una verifica sulla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione emesso il 26 aprile 2017 - delle linee elettriche in media tensione più vicine al sito indicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione *de quo*, utilizzando la situazione della rete presente alla data di elaborazione del suddetto preventivo, eliminando la potenza relativa alle pratiche di connessione eventualmente annullate o annullabili in applicazione del TICA;
36. al riguardo, con la citata nota E-DIS-19/07/2021-0613939 (prot. Autorità 28672 del 19 luglio 2021) e-distribuzione ha chiarito che "...*L'analisi svolta sulle suddette linee MT e le relative Cabine Primarie (CP) ha evidenziato la seguente situazione.*
 1. *La linea MT "Irene", uscente dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Avigliano" non era disponibile per la connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente e delle assolute ammesse, oltre al superamento della portata massima ammissibile. Si allega il calcolo di rete*

rielaborato con riguardo al periodo temporale di aprile 2017 con la situazione di rete dell'epoca.

- 2. La linea MT "Meriani", uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Avigliano" non era disponibile per la connessione a causa del superamento della portata massima ammissibile. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di aprile 2017 con la situazione di rete dell'epoca.*
- 3. Le linee MT "S. Antonio" e "Vaglio CP", uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Tricarico", non risultavano disponibili alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di aprile 2017 con la situazione di rete dell'epoca.*
- 4. Le linee MT "Acerenza", "Ierace", "Mancusi", "Ospizio", "Paschitello", "San Rocco", "Torraca", "Anzi", "Castelluccio", "IACP Trivigno", "V. San Leo", "Fontanile", "Acq. Romani", "Comune", "Vaglio", "Del Duca", "Pallareta", "Riofreddo" e "Sileo", uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Potenza Est", non risultavano disponibili alla connessione a causa della saturazione della bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra che evidenziava il superamento della massima corrente di guasto a terra ammissibile. Si allegano i calcoli di rete effettuati avendo riguardo al periodo temporale presente nel mese di aprile 2017 debitamente rielaborati, escludendo le pratiche annullabili sotto elencate, sulla scorta dei parametri da voi prescritti nella richiesta di informazioni, con la più accurata situazione che ci è stato possibile ricostruire.*
- 5. Le linee MT "Bucalotto+SAS2", "Eron", "Italtractor", "Libo", "Rossellino", "Satnord" e "Università", uscenti dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Potenza Est", non risultavano disponibili alla connessione a causa della saturazione della bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra che evidenziava il superamento della massima corrente di guasto a terra ammissibile. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di aprile 2017 con la situazione di rete dell'epoca.*
- 6. La linea MT "Costadelragazzo", uscente dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Anzi", non risultava disponibile alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di aprile 2017 con la situazione di rete dell'epoca.*

Si precisa che tutte le pratiche annullate sono già state escluse dai calcoli effettuati, mentre quelle annullabili a seguito delle verifiche già segnalate per altre fattispecie similari a quella oggetto del presente reclamo, ovvero le pratiche identificate con numero T0046258, T0054480, T0054525 e T0055693, tutte facenti capo alla semisbarra rossa del trasformatore della CP "Potenza Est", sono state escluse dalle suddette verifiche...";

37. con la citata PEC del 19 luglio 2021 (prot. Autorità 28673 del 19 luglio 2021), e-distribuzione ha inviato i report che documentano gli esiti delle suddette verifiche, nei cui calcoli, come risulta da quanto sopra riportato, sono state escluse tutte le pratiche annullate e annullabili a seguito delle verifiche già segnalate per altre fattispecie similari a quella oggetto del presente reclamo (ovvero le pratiche identificate con numero T0046258, T0054480, T0054525 e T0055693, tutte facenti capo alla semisbarra rossa del trasformatore della CP “Potenza Est”);
38. pertanto, sulla base delle informazioni acquisite (e della relativa documentazione) agli atti, risulta confermata l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 26 aprile 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
39. peraltro, quanto emerso dall’istruttoria tecnica - circa l’indisponibilità delle linee elettriche vicine al sito di installazione dell’impianto di produzione - giustifica il fatto che la STMG elaborata dal gestore non fosse riferita ad un punto di rete già esistente, atteso che la rete esistente nei pressi dell’impianto di produzione risultava indisponibile per i motivi puntualmente indicati in precedenza;
40. inoltre - in merito alla richiesta del reclamante di ricevere documenti idonei a dimostrare l’avvenuta accettazione, da parte di e-distribuzione, della STMG di Terna - si osserva che il gestore ha comprovato l’accettazione del preventivo di Terna del 16 novembre 2010 (prot. TE/P20100015839), producendo (in allegato alla citata nota prot. E-DIS-05/07/2019-0425938, acquista con prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) copia della propria nota prot. Enel-DIS-28/12/2012-2249794, con cui ha comunicato a Terna l’accettazione della suddetta STMG;
41. nella presente istruttoria è stato, altresì, accertato l’avvio della procedura di coordinamento tra gestori *ex* articolo 35 del TICA, di cui il reclamante è stato messo a conoscenza tramite il sopra citato preventivo di Terna del 16 novembre 2010 (prot. n. TE/P20100015839), allegato al preventivo 144084904;
42. occorre, poi, far presente che la STMG di Terna risulta pertinente alla domanda di connessione del reclamante, poiché prevede la realizzazione di una Cabina Primaria destinata alla raccolta dell’energia immessa in rete dai numerosi impianti in sviluppo nell’area - circostanza che giustifica la potenza di 80 MVA della suddetta infrastruttura - non avendo alcun rilievo ai fini della suddetta valutazione di pertinenza la data di emissione del preventivo di Terna;
43. ciò posto, in relazione alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica - e relativa in particolar modo “...all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale e delle servitù di elettrodotto ...” - si fa presente in generale che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
 - le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente

- che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
44. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata o condominiale e delle servitù di elettrodotto - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
45. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
46. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
47. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 144084904;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini